

Allegato I

Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Pistoia, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 13, della l.r. 22/2015

PARTE PRIMA: SUCCESSIONE NELLA PROPRIETA' O IN ALTRI DIRITTI SU BENI IMMOBILI

§1. E' stabilito il trasferimento a titolo gratuito alla Regione Toscana della proprietà, o degli altri diritti reali specificamente indicati, dei seguenti beni immobili che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Valore da iscrivere nel patrimonio della Regione (articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014)	Proprietà o diritto reale (è specificato il diritto reale trasferito)
1.1. Centro Visite Padule di Fucecchio, Comune di Larciano, loc. Castelmartini Piano T	C.F. fg. 23 plla 80	690.000,00	Proprietà
1.2 Immobile via Pietro Petrini 4 (ex via Zamenhof), Comune di Pistoia	C.F. fg. 220, plla 445, sub 45	222.108,77	Proprietà

I beni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono trasferiti alla Regione Toscana, previa estinzione dei rispettivi mutui sussistenti al 1° gennaio 2017 e a decorrere da detta estinzione; a tal fine, per il bene di cui al punto 1.1, destinato all'esercizio di funzioni in materia di aree protette, si applica l'articolo 11 della l.r. 89/2016, e il contributo è concesso sulla base della documentazione ivi indicata relativa al debito residuo risultante alla data della domanda di estinzione, per il bene di cui al punto 1.2 si applicano le disposizioni della legge che recepisce il presente accordo relative alla concessione di analogo contributo regionale per l'estinzione. Il contributo è concesso sulla base della documentazione ivi indicata, relativa al debito residuo risultante alla data della domanda di estinzione. Entro la data del trasferimento del bene di cui al punto 1.1, la Regione e gli enti locali interessati procedono alla stipulazione di protocollo d'intesa sulle attività da svolgersi per la valorizzazione della riserva naturale, e in particolare per garantire la più ampia fruizione pubblica dell'edificio per scopi didattici e per la diffusione dei valori ambientali.

§2. E' stabilito che la Regione Toscana utilizzi a titolo gratuito i seguenti beni immobili, o parti di beni immobili specificamente indicati, che risultano correlati o destinati all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r. 22/2015, ovvero che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità:

Descrizione del bene e ubicazione (in caso di parte del bene, questa è indicata espressamente)	Identificazione catastale dell'immobile	Titolo dell'uso gratuito
2.1 Parte complesso immobiliare ex Formazione Professionale, Via Tripoli n.15 Comune di Pistoia Piano T-1-2 corrispondente alla part. 219	C.F. fg. 186 plla 219	Cessione in uso per funzioni

2.2 Riserva naturale Porto Le Morette, facente parte del Padule di Fucecchio, ubicata nel Comune di Ponte Buggianese:	Al CT: F. 4 plla 156, plla 455 e plla 624 F. 30 plla 18, plla 19 e plla 25 F. 32 plla 2, plla 3, plla 4, plla 5, plla 6, plla 7, plla 8 plla 9, plla 10, plla 11, plla 12, plla 13, plla 14, plla 15, plla 16 e plla 17	Cessione in uso per funzioni
---	--	------------------------------

L'uso sui suddetti beni è concesso a titolo gratuito in "cessione in uso per funzioni" alla Regione.

Fino alla data di stipulazione dell'atto di cessione in uso, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dall'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1266, in attuazione dell'articolo 8, comma 6 ter, della l.r. 22/2015.

La Regione e la Provincia di Pistoia stipuleranno l'atto di costituzione del diritto d'uso trentennale per funzioni in capo alla Regione che regolerà in via definitiva il rapporto fra le parti e gli oneri ordinari e straordinari, prevedendo che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali spese a comune (acqua, gas, energia elettrica, servizi di funzionamento, ecc.) faranno capo alla Regione in proporzione agli effettivi metri quadri occupati dagli uffici regionali o, ove esistenti, alle tabelle millesimali. Decorso il termine di trenta anni, la cessione in uso per funzioni sarà rinnovata secondo le modalità previste dalla legge nel caso di perdurante esercizio delle funzioni da parte della Regione.

La trascrizione dell'atto di costituzione del diritto d'uso è effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015; la cessione del bene a titolo gratuito alla Regione è per tutta la durata di esercizio di almeno una delle funzioni trasferite ai sensi della medesima l.r. 22/2015, ovvero, per il bene di cui al punto 2.2, per tutta la durata di esercizio delle funzioni in materia di parchi e aree protette.

§3. La Regione provvederà alle volturazioni delle utenze (luce, acqua, ecc.) relative ai beni immobili di cui ai paragrafi 1 e 2.